

(N. 2251)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **TEDESCHI Mario**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1975

Applicazione della pena di morte per i sequestri di persona, soppressione o scomparsa dei sequestrati. Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La piaga dei sequestri di persona dilaga ormai, con l'aggravante dell'uccisione o della scomparsa dei sequestrati, addirittura a prescindere dal pagamento del riscatto. Ci troviamo, in altre parole, dinanzi ad un inasprimento del fenomeno. Tale inasprimento è la diretta conseguenza dell'inerzia legislativa degli anni passati. Si deve a tale inerzia se i criminali si sono convinti che quella del sequestro di persona è una « industria » altamente redditizia e meno esposta a pericoli di quanto non siano esposte ad incidenti le normali e legittime attività produttive. La percentuale delle vittime di incidenti per cause di lavoro nel corso degli anni in rapporto al « fatturato » è indubbiamente superiore alla percentuale degli arrestati e condannati per sequestri di persona nello stesso periodo di tempo ed in rapporto al medesimo « fatturato ». Nè può servire a combattere questo fenomeno il pro-

getto, ventilato da più parti, di congelare i fondi dei familiari dei rapiti o, addirittura, di denunciare per favoreggiamento quei familiari che accettassero di trattare con i rapitori. È superfluo rilevare che, così facendo, lo Stato si limiterebbe a scaricare sulle spalle dei cittadini il peso di responsabilità che non ha saputo assumersi in proprio: in quanto è evidente che i familiari dei rapiti trattano coi rapitori e pagano le somme richieste, soltanto perchè lo Stato non è riuscito a prevenire il delitto di cui essi, insieme al rapito, sono le vittime. Del resto, la verità è stata esplicitamente sottolineata in occasione del Congresso di criminologia apertosi a Ginevra lunedì 1° settembre 1975 dal presidente dell'Associazione internazionale di diritto penale, il francese Pierre Bouzat. Invitato ad esprimere il giudizio degli esperti stranieri sul « primato » italiano nel campo dei seque-

stri, il professor Bouzat ha dichiarato testualmente: « Non c'è che un mezzo per stroncare il fenomeno: fucilare gli autori dei crimini. Se in Italia si è arrivati a questo punto, è colpa della debolezza nella repressione. Alla morte si risponde con la morte. Bisogna condannare i banditi alla pena capitale senza circostanze attenuanti e fare eseguire le sentenze in pubblico perchè servano di esempio. Se i parenti delle vittime decidono di agire da soli in Italia, significa che non hanno fiducia nella forza della polizia. L'Italia oggi non è un Paese sicuro ».

Questa affermazione viene qui riportata perchè il giudizio sulla insicurezza del nostro Paese si va purtroppo largamente generalizzando all'estero, mentre gli italiani sono costretti a constatarne ogni giorno la validità.

La pena di morte, nella storia dell'umanità, è esistita per secoli; il problema non è rappresentato dalla pena in sè, ma dalla necessità di vagliare l'uso che ne è stato fatto nel tempo. La critica va rivolta ai modi di applicazione e non al principio stesso.

Nella nostra Costituzione, all'articolo 27, il principio della pena di morte non è stato escluso, ma si è fatta una distinzione: no alla pena di morte nel campo dei rapporti civili; si alla pena di morte nell'ambito delle leggi militari di guerra.

Tale distinzione è venuta a cadere nel momento stesso in cui l'attività della delinquenza organizzata ha trasformato, come sta trasformando, il vivere italiano: che non è più vivere ordinato e civile, ma assomiglia ogni giorno in modo crescente ad una condizione di guerra. Guerra fra gli onesti da un lato e i disonesti dall'altro; guerra che i poteri legislativo ed esecutivo hanno regolato in modo assurdo, obbligando gli onesti a combattere con le mani legate e agevolando i disonesti attraverso una malintesa politica di riforme.

Il problema, che con il presente disegno di legge può presentarsi alla coscienza di molti, non è di poco momento: il sottoscritto se ne rende ben conto. Ma occorre anche comprendere che, di fronte a casi di emergenza e a situazioni anomale come quella in cui ci troviamo, lo Stato, il Governo, la Nazione, tutti insomma hanno il dovere di intervenire con estrema decisione e tempestività. E, d'altra parte, il presente disegno di legge risulta, per testimonianza della generalità degli organi di stampa, largamente condiviso dalla grande maggioranza dell'opinione pubblica nazionale, specialmente quella popolare. Perciò il Parlamento, se vuole, come è suo compito, interpretare i desideri del popolo e dare ad essi efficacia giuridica, non può sottrarsi al dovere di approvare con la massima rapidità possibile il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi di sequestro di minori, di soppressione o scomparsa delle persone sequestrate e nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ».